



**Antonio Nicotra**  
Avvocato

# Le novità del Codice della crisi e del decreto correttivo in materia di concordato preventivo

## > Contratti Pendenti

Il codice distingue tra:

- la richiesta di sospensione, che può essere depositata contestualmente o dopo il deposito della domanda;
- la richiesta di scioglimento, che può essere depositata quando sono presentati il piano e la proposta.

Prima della proposta e del piano, la sospensione non può eccedere il termine concesso dal Tribunale per la domanda in bianco.

Successivamente, la sospensione può avere durata ulteriore, non superiore a 30 giorni dal decreto di apertura.

## Novità relative alla maggioranza per l'approvazione del concordato

Per la procedura di approvazione del concordato:

- nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza di quelli ammessi al voto, oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, è necessaria la maggioranza per teste dei voti espressi da coloro che sono ammessi al voto;
- nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, è necessario che la maggioranza dei crediti ammessi al voto sia raggiunta nel maggior numero di classi.

## > Contratti di finanziamento bancario

L'art. 97 co. 14, introdotto dal correttivo, prevede:

“Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6”